

COMUNE DI VIBONATI
(Provincia di Salerno)
SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO TRIENNIO 2020/2022 SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI, CON ANNESSO SERVIZIO DI ELEVAZIONE PREAVVISI DI SOSTA DA PARTE DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA.

Art. 1 - Oggetto

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dei Parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli, con annesso servizio di elevazione preavvisi di sosta da parte degli ausiliari del traffico.

Art. 2 - Durata e decorrenza della concessione

La concessione avrà durata di anni tre (2020/2021/2022) periodo dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE di ogni anno

Art. 3 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento del servizio

L'affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

Delibera G.C. n. 20 dell' 11/02/2020;

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionari equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 5 - Corrispettivi

Il valore della concessione per il periodo di gestione triennio 2020/2022 è pari ad € 149.023,00 pari alla somma media degli introiti degli ultimi tre anni.

il canone per la gestione, dei parcheggi pubblici a pagamento senza la custodia dei veicoli, da versare al comune è pari ad € 66.240,00 (22.080,00 annuali *rif. offerta anno 2019*);

le imprese concorrenti dovranno esprimere l'offerta economica indicando il rialzo percentuale sul canone posto a base di gara per l'affidamento del servizio.

Art. 6 - Riversamento delle riscossioni

L'ammontare del canone Offerto dal concessionario dovrà essere versato annualmente importo offerto/tre annualità) alla Tesoreria Comunale, in unica rata con scadenza entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art.7 - Versamenti tardivi

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, si applica l'interesse legale corrente.

Art.8 - Penali

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato presentato in sede di gara, il Comandante della Polizia Municipale o personale del comando procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo pec, assegnando alla società aggiudicataria un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere o comunicare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui il concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Responsabile del Servizio interessato – comando VV.UU., applicherà, a titolo di penale, una sanzione pari a € 100,00 (Euro cento/00).

Art. 9 - Risoluzione contrattuale

Il comune concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del concessionario dei servizi al verificarsi di uno dei seguenti fatti giuridici:

- sub concessione totale o parziale del servizio non espressamente autorizzata;
- cessione del contratto;
- subappalto dei servizi oggetto della concessione non espressamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- qualora il Concessionario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
- sospensione dei servizi per colpa del concessionario o allo stesso riferita (purché debitamente comprovata e documentata),
- mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio;
- mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
- interruzione dei servizi;
- mancato rispetto delle condizioni cui la presente concessione è subordinata;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal presente capitolato;
- nel caso in cui sia stata escussa la polizza fideiussoria, in tutto o in parte, e il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
- nel caso sia stato assegnato un termine dal Comune Concedente al Concessionario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
- Inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.6,comma5 del legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni;

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del concessionario, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azioni di risarcimento ai sensi

dell'art.1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art.10.

La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità dell'infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.

Art. 10 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento del canone di concessione offerto, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n.348 e dall'art. 103 del D.lgs. 50/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore contrattuale pari al canone offerto in sede di gara;

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione. La cauzione è prestata a garanzia oltre che del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora del concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della L.241/1990 e s.m.i..

Art. 11 - Riduzione della cauzione definitiva

L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo, s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 12 - Assicurazione a carico del concessionario

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 500.000.00 (Euro cinquecentomila/00).

Art. 13 - Domicilio del concessionario e recapito

Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata dell'affidamento della concessione, presso il Comune di Vibonati e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di un recapito dotato di telefono, indirizzo pec ed e-mail, al quale l'Amministrazione ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi in orario analogo a quello degli Uffici Pubblici Comunali e presso il quale i contribuenti potranno effettuare operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.

La società aggiudicataria del servizio dovrà prevedere nel recapito, personale sufficiente a garantire una gestione altamente qualitativa.

Art. 14 - Personale - Tutela sanitaria e previdenziale

Tutto il personale addetto alla gestione dei parcheggi – AUSILIARI DEL TRAFFICO - come stabilito nella delibera di **G.C. n. 67 del 08/04/2019** (non meno di sei unità ausiliari del traffico), agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

Il personale addetto, dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento .

Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categorie è inoltre obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 15 - Subappalto

E' vietato il subappalto totale del servizio.

Art. 16 - Gestione della sicurezza

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) sono a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale. In considerazione delle attività oggetto del capitolato, si ritengono assenti "interferenze" (si intendono interferenze contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I., i cui oneri economici sono pari a zero.

Art. 17 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs. 196/2003

Il concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D.Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 18 - Controlli e verifiche

Il Comando VV.UU. ed i funzionari preposti dell'Amministrazione, avranno sempre libero accesso nel recapito e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Art. 19 - Atti successivi alla scadenza della concessione

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

La società aggiudicataria dovrà, in ogni caso, consegnare all'Amministrazione gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Lagonegro.

Art. 21- Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamati tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 22 - aree, Tariffe, orari di sosta e modalità di pagamento della sosta

Spetta al concedente stabilire le tariffe.

La società aggiudicataria prende atto, senza riserva alcuna, che le aree di parcheggio e le tariffe per i posteggi pubblici a pagamento sono quelle determinate con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 29/04/2019 allegata.

Art. 22 - Modalità e conduzione dei parcheggi

Nell'espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione Comunale e contenute nel presente capitolato. Eventuale modifica o il rilascio di ulteriori disposizioni andranno concordate ed andranno in vigore dal momento in cui saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione avrà comunque la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze, previo avviso almeno 48 ore prima, salvo casi urgenti.

Inoltre le aree di parcheggio possono essere utilizzate liberamente dai seguenti veicoli: a) veicoli targati forze dell'ordine; b) Vigili del Fuoco con mezzi di servizio; c) mezzi di soccorso in servizio (ambulanze), 118 ect); d) veicoli della P.M. di Vibonati. Tali veicoli dovranno essere muniti di apposito contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa, e dovranno comprovare di essere in servizio.

I servizi di gestione parcheggi sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell' inadempiente, oltre ad applicare le penalità se previste.

L'Amministrazione si riserva di sospendere l'uso delle strisce blu, nei parcheggi da utilizzare per fiere, mercati, spettacoli ed altri eventi, previo provvedimento del Sindaco e per il periodo che riterrà, senza che vi si possa opporre il concessionario.

Art. 23 - Oneri a carico della società aggiudicataria

Formano oggetto del servizio e pertanto saranno a carico della società aggiudicataria:

-le spese per l'allestimento delle aree di parcheggio come individuate nella delibera di G.C. n.71 del 29/04/2019.

-Eventuali ulteriori aree che saranno realizzate per tale scopo nel corso di validità della concessione, costituiranno rimodulazione del canone da versare in base alla proporzione tra gli attuali posti e quelli rese disponibili nel corso della concessione per essere utilizzate a tale scopo, costituiranno integrazione del canone in rapporto ai posti che esistenti e a quelli che si andranno ad aggiungere.

-la fornitura e la posa in opera di n.15 parcometri necessari alla gestione del servizio;

-la garanzia che i parcometri da installarsi siano omologati dall'autorità competente secondo le disposizioni di legge vigenti;

-la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento dei parcometri e la fornitura del relativo materiale di consumo, dei ricambi, dell'energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento delle apparecchiature;

-la posa in opera comprensiva oltre che dei lavori occorrenti per l'installazione e la messa in esercizio dei parcometri, anche degli eventuali allacciamenti alla rete di energia elettrica;

- l'eventuale acquisto, installazione e la manutenzione di tutta la segnaletica verticale e orizzontale, da installarsi, ad integrazione di quella già esistente nelle zone destinate a parcheggi a pagamento, oltre all'eventuale sostituzione, spostamento o modifica ritenuta necessaria durante la durata della concessione;
- il controllo del funzionamento dei parcometri;
- il controllo delle aree di parcheggio di cui all'art.24 tramite almeno n. 6 risorse in qualità di ausiliari del traffico e la rilevazione delle infrazioni, addetti a fornire informazioni e rilascio abbonamenti e altre attività connesse
- l'applicazione puntuale del D.Lgs. 196/2003 ove ricorrano i presupposti.

Art. 24 - Addetti al controllo

Ai sensi art.17, comma 132, della L. 127/1997 e s.m.i., gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza delle aree a pagamento di cui alle aree Parcheggi. Il controllo di tale servizio, sarà di competenza del Comando Polizia Municipale.

Il personale preposto dovrà essere dotato degli strumenti (abbigliamento ed accessori), quelli minimi previsti dalla circolare n. 300/A/1997 del Ministero dell'Interno.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

Il personale ausiliario è tenuto a:

- essere cortese e rispettoso verso gli utenti, inadempienti e non, e verso il personale della Polizia Municipale, con il quale dovrà instaurarsi un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione;

- osservare tutte le disposizioni e regolamenti emanati e emanandi dell'Amministrazione Comunale e di quelle impartite dal Comando di Polizia Municipale o da suo delegato, nonché di quelle impartite dal Concessionario nell'esercizio dell'autonoma organizzazione aziendale;

- salvaguardare, nel migliore dei modi, l'igiene e il decoro;

- fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisca alla disciplina della tariffazione della sosta e dei parcheggi;

- tenere presente che ogni modulo utilizzato per la contestazione immediata delle infrazioni è progressivamente numerato e dovrà essere utilizzato perciò in progressione, significando che non sarà possibile strappare alcuno di detti moduli;

nel caso di errore nella compilazione, dovrà riportare sull'originale e su tutte le copie del modulo errato il termine "ERRATO", evitando in ogni caso di lacerare o distruggere la segnalazione effettuata.

Le oblazioni "brevi manu" afferenti all'illecito di cui all'art.207 del Codice della strada, dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale di Polizia Municipale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell'Ausiliario del traffico al predetto personale;

Art. 25 - Fornitura ed installazione attrezzature - caratteristiche dei parcometri

Il controllo della durata della sosta avverrà mediante parcometri elettronici, alimentati a pila o con allacciamento alla rete elettrica o con pannelli solari, che prevede l'inserimento di monete di diverso taglio e di tessere prepagate.

I parcometri dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche minime:

- essere realizzati in acciaio avente spessore di almeno 4 mm.;

- avere l'indicazione segnaletica "P";

- avere il frontalino delle istruzioni personalizzato con modalità d'uso, tariffario, dati gestore;

- essere dotati di una cassaforte monete inaccessibile anche agli operatori di manutenzione e blindata nella struttura, di capacità adeguata;

-provvedere all'emissione di un biglietto di controllo sul quale sono riportate le indicazioni sugli incassi ottenuti dal prelievo, suddivisi tra i pagamenti effettuati con denaro e quelli con tessere;

-avere l'opportunità di emettere biglietti riportanti i seguenti dati:

-ora e data di scadenza della sosta;

-importo pagato;

-eventuali brevi messaggi programmabili a piacere;

-possibilità di avere tariffe di diverso tipo;

La scelta dei siti ove collocare le apparecchiature spetterà al Comune in accordo con la società aggiudicataria.

Sono a carico della società aggiudicataria, le modifiche che si renderanno necessarie durante il servizio su tutti i parcometri installati sul territorio Comunale.

Art. 26 - Manutenzione delle apparecchiature

Alla società spetta la totale manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi.

La società è responsabile sia dei danni sia dei guasti che le apparecchiature subiscono nel periodo della concessione e si farà carico del ripristino delle condizioni ideali di funzionamento anche in caso di avarie prodotte da terzi.




RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. GIUSEPPE FERRIGNO